



**DETERMINAZIONE n. 47/2024
del 24 luglio 2024**

oggetto: affidamento del servizio di fornitura di energia elettrica temporanea dal 22 luglio al 4 agosto 2024 in occasione della per gara Rieti Terminillo del 3 e 4 agosto 2024 – CIG: B294F615CE.

IL RESPONSABILE DELL'AUTOMOBILE CLUB DI RIETI

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D. Lgs. n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il PIAO della Federazione ACI per il triennio 2024/2027, redatto ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ed in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 81/2022,

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa 2023/2025, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta de 27 ottobre 2022;

VISTO il provvedimento di nomina dello scrivente a responsabile ad interim dell'Automobile Club di Rieti, DRUO.A210344/0005550/24 del 19 giugno 2024, a firma del Segretario Generale dell'Automobile Club d'Italia;

PREMESSO

- che il Consiglio Direttivo dell'Ente ha deliberato di organizzare la manifestazione automobilistica "59^ Rieti-Terminillo - 57^ Coppa Carotti", che si terrà nel Comune di Rieti dal 26 luglio 2024 al 4 agosto 2024 con verbale n. 7 del 31 ottobre 2023 – delibera n. 22;
- che il Consiglio Direttivo dell'Ente ha deliberato lo stanziamento della somma pari ad € 190.000,00 al fine di organizzare gli eventi con l'approvazione del budget 2024 (verbale CD n. 7 del 31 ottobre 2023 – delibera n. 21);
- che la gara su evidenziata è stata iscritta al calendario ACI Sport 2024 con ID_23665;

CONSIDERATO che per l'organizzazione dell'evento è necessario provvedere ad acquisire il servizio fornitura temporanea di energia elettrica dal 22 luglio al 4 agosto per le esigenze legate a tutte le attività programmate per la manifestazione;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei Contratti Pubblici, in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge 241/1990, RUP è il Responsabile dell'Ente, in virtù della nomina a responsabile dell'Ente su richiamata;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Progetto in ottemperanza all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 1) del D.Lgs n. 36/2023 "Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza";

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 5 comma 1) del D.Lgs n. 36/2023 "Nella procedura di gara le stazioni appaltanti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento";

VISTO l'art.17, comma 2, del suddetto decreto legislativo, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo



semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

APPURATO:

- che l'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b. affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

RITENUTO rispondente ai principi di semplificazione, proporzionalità, tempestività ed efficacia fare ricorso alle procedure di cui all'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 (Contratti sotto soglia) per l'affidamento de servizio in oggetto tenuto conto delle caratteristiche del servizio;

ATTESO che la presente è anche determinazione a contrarre;

RITENUTI i motivi, adottati nella descrizione sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Amministrazione;

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 145/2018, il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici;

TENUTO CONTO che l'importo presunto previsto per il servizio di che trattasi è inferiore ad € 5.000,00 e, pertanto, non sussiste l'obbligo dell'acquisto tramite MEPA o altri mercati elettronici;

ACQUISITA al prot. n. 106/24, l'offerta della ditta KIENERGIA SRL, piazza Repubblica n. 11, cap 02100, Rieti, C.F.: 01183820578, che offre il servizio di che trattasi con le caratteristiche specificate nel preventivo agli atti per il prezzo di € 400,00 oltre IVA e consumi;

TENUTO CONTO che la ditta suindicata è in possesso di capacità idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e che si è proceduto ad una verifica sul mercato di riferimento per la fornitura di che trattasi rilevando che la cifra è congrua;

RITENUTO di aggiudicare, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.lgs. 36/2023, il servizio di che trattasi alla ditta ditta KIENERGIA SRL, piazza Repubblica n. 11, cap 02100, Rieti, C.F.: 01183820578;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 4 dell'art. 49 del D.lgs. 36/2023 il principio di rotazione può essere derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative,



nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto poiché:

l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

RITENUTA l'offerta economica della ditta KIENERGIA SRL, piazza Repubblica n. 11, cap 02100, Rieti, C.F.: 01183820578, nel suo complesso, congrua, seria, sostenibile e realizzabile in quanto non risulta, anormalmente bassa;

ATTESA la necessità di procedere all'affidamento del servizio in parola;

DATO ATTO che l'Ente ha verificato l'idoneità tecnico professionale dell'Impresa, secondo quanto previsto dall'allegato XVII del D.lgs 81 del 2008;

VISTO l'art.6-bis della Legge n. 241/1990 relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

PRECISATO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il budget annuale per l'anno 2024, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, approvato dal Consiglio Direttivo con verbale n. 7 del 31 ottobre 2024;

VISTO il DURC regolare, comunicazione prot. INAIL_44141876 del 17/06/2024-scadenza 15/10/2024;

PRESO ATTO dell'esito positivo del controllo su ANAC – annotazioni riservate in data 24 luglio 2024;

DETERMINA

- di approvare e di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di dare atto che il RUP è lo scrivente, responsabile dell'Automobile Club di Rieti;
- di prendere atto di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con verbale n. 7 del 31 ottobre 2023 in merito all'organizzazione della manifestazione di cui in parola;
- di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta KIENERGIA SRL, piazza Repubblica n. 11, cap 02100, Rieti, C.F.: 01183820578, il servizio di cui in narrativa e come in premessa rappresentato, ad un costo stimato di € 400,00 oltre IVA soggetta a split payment e consumi;
- di dare atto che l'offerta economica della società è stata valutata, nel suo complesso, congrua, seria, sostenibile e realizzabile in quanto non è risultata sospetta di anomalia;
- di prendere atto che il numero di CIG assegnato dall'ANAC è il seguente B294F615CE;



Automobile Club d'Italia



Automobile Club Rieti

Largo Florenzo Spadoni, 7 – Tel. 0746 200625 - c.a.p. 02100 – Rieti
pec: automobileclubrieti@pec.aci.it – mail: ri002@delegazioni.aci.it
sito internet: www.rieti.aci.it - cod.fisc./p.iva: 0043580570

-
- di autorizzare la spesa di cui sopra, per l'intera durata contrattuale che verrà contabilizzata nel suo esatto importo a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2024;
 - di impegnare la spesa presunta di € 600,00 sul budget 2024 – CP01020013;
 - di dare atto che il pagamento delle singole fatture sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del DURC regolare;
 - di dare atto che il pagamento del servizio verrà effettuato, senza necessità di ulteriori atti di liquidazione e a presentazione delle singole fatture acquisite con modalità elettronica, con le modalità di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico;
 - di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione *amministrazione trasparente*

Rieti, 24 luglio 2024

Il Responsabile
Dott. Attilio Iannuzzo